



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"**  
 Via Degli Angioini 153 - 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118  
 C.M. CZIC856002 - C.F. 97061290793  
[czic856002@istruzione.it](mailto:czic856002@istruzione.it) - [czic856002@pec.istruzione.it](mailto:czic856002@pec.istruzione.it)  
[www.icdonmilanicz.gov.it](http://www.icdonmilanicz.gov.it)

Prot. N. 3281 - A/22 del 08/08/2014

### CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Bando PON SCUOLA 2007-2013 n. 1858 del 28/02/2014 (E.1) *Qualità Ambienti scolastici*;  
 Obiettivo E: *Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti*;  
 Azione 1: *Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti* – Titolo: Tecnologia facile per l'autoformazione, di importo pari a 15.000,00 € - Codice E-1-FESR-2014-98 - **IMPORTO A GARA € 14.285,00**  
 CIG: **ZD10F24304** CUP: **H62G14000040007**

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 addì 08 del mese di Agosto a Catanzaro presso l'Istituto Scolastico sono presenti

- Il Dott. Antonio Caligiuri DS, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Scolastico.;
- Il Sig. Salvatore Bulotta, in qualità di titolare dell'impresa Ditta Bulotta Servizi e Sistemi Via E. Vitale, 192/B 88100 Catanzaro.
- la Dott. ssa Giuditta De Stefani, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante

### PREMESSO

che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto prot. 2181 del 09/05/2014 procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, per l'acquisizione in economia di beni per la realizzazione del progetto di cui alla nota di assegnazione prot. N. 3635 del 28/04/2014 del progetto codice E-1-FESR-2014-98, previsto

dal Bando PON SCUOLA 2007-2013 n. 1858 del 28/02/2014 (E.1) *Qualità Ambienti scolastici*; Obiettivo E: *Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti*; Azione 1: *Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti* – Titolo: *Tecnologia facile per l'autoformazione*, di importo pari a 15.000,00 €.

- che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
- che in data 09.06.2014 il DSGA ha inviato a n. 5(cinque) Ditte 5 (cinque ) lettere di invito;
- che hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, n.1 (UNO) concorrente:

**1. Ditta Bulotta Servizi e Sistemi di Catanzaro;**

**VISTO**

- la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente Scolastico n. 2984 del 24.06.2014 ;
- Il prospetto comparativo del 01.07.2014 prot. n. 3100.
- il verbale del 01.07.2014 prot. n. 3100 della Commissione Giudicatrice che individua nella ditta Bulotta Servizi e Sistemi di Catanzaro come l'aggiudicatario della gara per un importo pari a € 14.285,00;
- l'esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico –professionali, richiesta all'operatore economico aggiudicatario

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2**

Le premesse, la lettera di invito, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalle *“Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”*;
- dalla Circolare prot. n. 2495 del 26.03.2014
- dal DM 44/2001
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (*Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*)

**Art. 3**

Oggetto del presente contratto è la fornitura del materiale indicato nell'offerta di gara allegata al presente di cui fa parte integrante.

**Art.4**

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e dell'offerta tecnica presentata dall'affidatario. L'affidatario dei lavori e delle forniture si obbliga a garantire

l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Per l'acquisizione di beni è previsto il collaudo da parte di apposita commissione.

#### **Art. 5**

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine con il pagamento in saldo dell'importo dovuto.

#### **Art. 6**

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 9.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'individuazione delle risorse umane atte a realizzare il servizio oggetto del presente contratto dovrà avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON FESR "*Qualità Ambienti scolastici*".

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON FESR "*Qualità Ambienti scolastici*".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 12

#### **Art. 7**

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto.

#### **Art. 8**

Non è richiesta alcuna cauzione per la sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 9**

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'affidatario è tenuto a fornire i beni oggetto del presente atto entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

Nel caso in cui l'affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 10**

La fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è finanziata dal PON FESR "*Qualità Ambienti scolastici*", pertanto, i pagamenti all'aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR e sarà così regolamentata:

- a esecuzione totale dei lavori e delle forniture oggetto del presente Contratto;
- previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente;
- in presenza di collaudo positivo, svolto in contraddittorio con la ditta da esperto esterno individuato tramite Bando;
- previa presentazione del DURC o atti che ne giustificano la non necessità,
- se è rispettato l'obbligo per la Ditta di utilizzo di conto corrente dedicato

Il corrispettivo verrà liquidato, nel rispetto delle condizioni precedenti, con le seguenti modalità:

- Pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'accreditamento dei finanziamenti da parte del MIUR sino a copertura del 90% del valore dell'Offerta aggiudicataria, con l'impiego esclusivo dei medesimi finanziamenti;
- Pagamento del saldo anche in assenza dei trasferimenti da parte del MIUR solo in caso di capienza della cassa dell'Istituzione a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico.
- In caso di saldo, solo in presenza dei finanziamenti dedicati il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal loro accreditamento.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG Z020ECCB00) e il codice unico di progetto (CUP H62G12000260007)
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

#### **Art. 11**

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

#### **Art. 12**

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 13**

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 14**

L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l'affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle attività residue.

#### **Art. 15**

Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

#### **Art. 16**

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

#### **Art. 17**

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 18**

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Catanzaro. E' esclusa la clausola arbitrale.

*Letto, approvato e sottoscritto*

*ISTITUTO SCOLASTICO*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

*Dott. Antonio Caligiuri*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n.39/1993*

*IMPRESA*

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE*

*Sig. Salvatore Bulotta*

